

Prot M 25 / 2021

del 5-7-2021



Il Presidente della Quarta Sezione Civile

Visto il decreto n.109/2021 emesso in data 28 aprile 2021 dal Presidente del Tribunale;

rilevato che durante il periodo di sospensione feriale (26 luglio – 31 agosto 2021), occorre disciplinare l'invio giornaliero delle istanze ai Giudici dell'Esecuzione, al fine di consentire il regolare godimento delle ferie dei Magistrati non di turno, limitandole ai soli atti urgenti;

ritenuto che l'evasione degli atti urgenti deve essere assicurata esclusivamente dal Giudice dell'Esecuzione di turno e che, pertanto, eventuali istanze espressamente corredate dall'attestazione di urgenza dovranno essere sottoposte all'attenzione del Magistrato di turno, mediante visualizzazione sulla "scrivania" telematica, secondo la turnazione predisposta dal Presidente del Tribunale e nel rispetto dei criteri indicati;

considerato che è necessario individuare le urgenze che il magistrato di turno dovrà esaminare ed in particolare si ritiene che rientrino negli atti urgenti:

- Opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi ai sensi degli artt. 615 comma 2 e 617 comma 2 c.p.c. nonché opposizioni alla riscossione attivate da Agenzia delle Entrate Riscossione
- Istanze di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo nelle opposizioni a precetto se richieste con istanza separata dalla citazione (quelle richieste in citazione saranno decise alla prima udienza)
- Istanze di sospensione della procedura ai sensi dell'art. 624 bis c.p.c. proposte dopo la delega delle operazioni di vendita, istanze di sospensione della vendita per prezzo vile ex art. 586 – 164 bis disp.att. c.p.c.

- Istanze dei custodi per lavori urgenti al compendio pignorato per evitare pericoli a persone e cose
- Estinzione della procedura per rinuncia ai sensi dell'art. 629 c.p.c. onde evitare eventuali interventi tra il deposito della rinuncia ed il provvedimento del G.E.
- Istanze di sospensione della liberazione degli immobili pignorati

Tutto quanto premesso

DISPONE


Che nel periodo di sospensione feriale la cancelleria riceverà ed accetterà telematicamente soltanto atti dichiarati urgenti, che saranno sottoposti al Magistrato di turno nel periodo feriale come individuato dal citato Decreto n. 109/2021, il quale, previa valutazione dell'istanza e laddove sussistano i cennati presupposti di urgenza, adotterà eventuali provvedimenti in sostituzione del G.E. titolare del procedimento.

Ne segue che eventuali istanze non dichiarate urgenti o prive dei presupposti dovranno essere ridepositate al termine del periodo feriale.

Si pubblichi sul sito del Tribunale e ne sia data ampia diffusione.

Santa Maria Capua Vetere, 1 luglio 2021

Il Presidente di Sezione
dott. Roberto Peluso



Firmato digitalmente da
PELUSO ROBERTO
C=IT
O=MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA

In cancelleria

05/07/2021

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Antonietta QUARTO